


Nel «Colloquio con i lettori del Salvagente» vengono pubblicate ogni settimana lettere e telefonate che pervengono alla redazione, con le precisazioni e le risposte degli esperti quando sono richieste o utili. Trovate posto nella rubrica anche i quesiti arrivati nel corso del «fido diretto» di Italia Radio, la radio del Tg3, che va in onda ogni martedì con inizio alle ore 10. Nelle lettere - da inviare per posta regolarmente affrancata - scrivete nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero di telefono. Chi non desidera che il suo nome appaia sul giornale, lo precisa. Scrivete lettere brevi e chiare. Non è sempre possibile dare rapidamente una risposta a tutti data la grande affluenza di richieste. Oggi rispondono anche Lucio Palazzini (Arca nazionale), Roberto La Pira, Guido Girolami dell'Inca Cgil.



Pagare o no il certificato medico per la patente

Aldo Girardi, segretario della sezione del Pci di Pietrascina in provincia di Benevento, ci ha scritto una lunga lettera per descrivere le traversie occorse in occasione del rinnovo della patente di guida della moglie. Andato in prefettura a Benevento gli hanno detto che tra i vari documenti occorre un certificato rilasciato da un medico pubblico. Tappa successiva alla Usl n. 5 di Benevento e rinvio a Pietrascina dove un medico pubblico gli chiede 20mila lire per il certificato che gli ha rilasciato. Di fronte alle sue rimostranze per il fatto che a Benevento gli avevano detto che il rilascio doveva essere gratuito e che, comunque, voleva una ricevuta, gli dicono di compilare un bollettino di conto corrente versando una somma che gli sarebbe stata indicata alla Usl n. 5. Qui l'ufficiale sanitario gli dice che c'è da pagare solo 1.500 lire per le marche. In base a quei calcoli Aldo Girardi ritiene che avrebbe dovuto pagare 12.960 lire e non 20mila. Alla casa della Usl 5 gli dicono che non si sa quanto deve pagare perché è la prima persona che chiede una spiegazione del genere. Il compagno Girardi si chiede: devo pagare o no? E se devo pagare quale somma?

La nuova procedura per conseguire o confermare la patente di guida è stabilita dal decreto ministeriale n. 463 del 23 giugno 1988. Il quale afferma: «Come che il richiedente, all'accertamento sanitario, praticato con i comuni medici e gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, debba essere esente da malattie fisiche o psichiche, da difetti organici o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano compromettere la sicurezza della guida di quei determinati veicoli». Questo significa che chi deve conseguire o rinnovare la patente deve farsi rilasciare un certificato medico (regolamentare cioè la sua storia clinica) del medico di famiglia che per tale prestazione deve essere pagato. Ma il richiedente non è tenuto a pagare che se la Usl n. 5 di Pietrascina, che ha il compito di rilasciare il certificato medico, non ha ricevuto la somma indicata, non può rilasciare il certificato. Con questo certificato deve recarsi da uno dei medici indicati dalla legge n. 111 del 1988. Chi sono questi medici? L'articolo 4 di questa legge dice: «I medici».

le delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4 (si tratta di alcune categorie di persone, come i mutilati e minorati fisici, ndr) è effettuato dall'ufficio medico legale dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente o da un medico pubblico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un medico medico del ministero del Lavoro, tutti in attività di servizio».

Né il decreto né la legge parlano di compensi per il rilascio dei certificati. Se alla Usl n. 5 di Benevento hanno detto al compagno Girardi che non c'è da pagare, non paghi. Comunque lo consigliamo di chiedere precisazioni all'Assessorato alla Sanità per evitare confusioni e abusi.

Attende la pensione di reversibilità

Domenico Perricone da Santa Margherita Belice scrive: «Ho titolare di una pensione di reversibilità perduta da tempo fa. Dopo circa tre anni mi sono ripresentato, quindi per perdono dei diritti ad avere questa pensione. Ho fatto la relativa denuncia inviando indietro il libretto di pensione e chiedendo quello che per legge spetta (due annualità, come liquidazione). Questa domanda l'ho fatta alla fine di febbraio del 1988, siamo quasi a fine anno e ancora non riesco a ricevere nessuna notizia, anche se la domanda è stata fatta tramite l'Inca di Santa Margherita. Vi pregherei di darmi dei chiarimenti».

Al coniuge superstiti, che cessi dal diritto della pensione di superstiti per aver contratto nuovo matrimonio, spetta una tantum un assegno pari a due annualità della pensione stessa. Non c'è bisogno della domanda per ottenere questa prestazione, ma basta la comunicazione del cessato diritto e la restituzione del libretto perché la sede competente dell'Inps eroghi d'ufficio la doppia annualità.

IL SALVAGENTE

Colloquio con i lettori

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

I tempi per la domanda di obiezione

Franco, da Roma, telefona e chiede: «Sono uno studente universitario. Sto facendo il rinvio e non ho ancora fatto richiesta di servizio civile. Sono ancora in tempo? E se sì, entro quanto devo presentare la domanda?»

La legge 772, all'articolo 2, comma 2, dice: «Gli abili arruolati, ammessi al rinvio e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti (60 giorni dalla data del rinvio o dalla data della laurea, ndr) potranno produrre la domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi».

Dunque, se l'ultimo rinvio di Franco scade il 31 dicembre 1989, potrà presentare la domanda entro quella data. Le domande presentate oltre i limiti vengono normalmente respinte. Solo documentati casi di impedimento possono evitare questo provvedimento.

Se invece Franco ha diritto al rinvio anche nel 1990 e negli anni successivi, la situazione è più complicata. Il bando di chiamata alle armi del 24 settembre 1988, al paragrafo sugli obblighi di coscienza, stabilisce che il giovane, quando presenta la domanda, deve immediatamente dichiarare la disponibilità al servizio. Questo vale pure se ha diritto al rinvio per motivi di studio o che negli anni successivi, è una disposizione che sta creando non pochi problemi ad esempio a chi, all'inizio del corso di studi universitari, intende presentare la domanda di obiezione di coscienza.

Servizio civile e richieste nominative

Marco Cestari, dalla provincia di Frosinone, scrive per fare delle domande a proposito del Servizio civile al servizio militare e civile. Tra le altre cose, Cestari chiede: «È vero che gli enti che erogano servizio civile possono fare richieste nominative al ministero?»

In ben due documenti è indicata la possibilità di segnalazioni nominative da parte degli enti. Il primo documento è la Convenzione tipo, che all'articolo 3 dice: «Le segnalazioni degli obblighi, da parte dell'amministrazione, vengono normalmente concordate con l'ente sulla base della predisposizione degli obblighi e del progetto generale di servizio dell'ente medesimo, legato alle sue finalità istituzionali, fatte salve, comunque, le esigenze dell'amministrazione».

«Ancora più esplicita è la circolare Luavale del 20 dicembre 1986, n. 423/242, punto 1, paragrafo 2, che dice: «In coincidenza con le domande degli obblighi, gli enti convenzionati dovranno presentare richieste nominative, ed anche nominative, entro i limiti quantitativi stabiliti dalle convenzioni».

L'esperienza, comunque, suggerisce che l'ente debba, una volta dichiarata la disponibilità, giocare a meglio ancora una proposta della domanda di riconoscimento, se indica l'ente che è il settore di impiego.

Per la gente contano anche i fatti di ordinaria angheria

Molto interessante il «Salvagente» sulle Usl. Ma sarebbe bene analizzare anche i metodi pratici di gestione, compresi i comportamenti dei vari addetti, medici, paramedici, amministrativi, e volte inquinati da indifferenza e arroganza.

Un piccolo esempio: un'anziana e nota scrittrice per disturbi urologici è stata costretta a verificare l'inesistenza a Roma di servizi igienici pubblici e le precarie condizioni di quelli privati. Dove sono i controlli delle Usl sull'igiene ambientale e connesse?

Ma perfino in un ambulatorio Usl non le è stato possibile usufruire dei servizi igienici, chiusi al pubblico, e ha dovuto subire gli insulti di una impiegata per aver fatto ricorso a quelli riservati al personale. Era il giorno 2 febbraio, la Usl è quella di via Labicana 123, a Roma.

Anche contro certi fatti di ordinaria angheria verso i cittadini più deboli, vale la pena di muoversi. Silvia Arlecione Roma

E ora abbattere le barriere contro gli handicappati

Da giovedì 26-1-89 i progetti inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sventratori ed agevolati, devono prevedere accorgimenti idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori. Così recita la legge del 28 gennaio 1989. Costatato che da diciotto anni l'unico politico in merito allo smantellamento delle costruzioni edili nei luoghi di interesse pubblico si è risolto in quella dei rilievi, lasciando «germogliare» le barriere come ciliagie una dopo l'altra, il decreto della commissione Ambiente, lavori pubblici ed affari speciali, non può non essere salutato, con plauso, dalle associazioni dei disabili. Se via così nasce occasione per facilitare l'uscita dalle pareti domestiche di coloro che scontano un handicap motorio (giungendo a finanziare le modifiche necessarie con 5 milioni e con il 25% relativo le spese aggiuntive) e deplorevole il permanere di divieti d'accesso ai luoghi aperti a tutto il pubblico, dimenticando di attuare il principio in base al quale la libertà è partecipazione. Anche nell'Emilia Romagna, regione che da vecchia data ha una tradizione di civiltà e cultura, nelle sue otto province, eccezion fatta Reggio Emilia, i cui, gli auditorium, i teatri, i cinema, i municipi, le scuole continuano a presentare barriere d'ingresso, definite, barriere architettoniche. La Prefettura di Bologna ha spedito a tutti i Comuni della provincia una lettera che sollecita una integrale attuazione della legge.

Ci si può augurare che questo sasso, gettato in uno stagno di indifferenza, provochi onde concentriche che smuovano le acque in tutte le province italiane.

Bruno Gibellini
Associazione italiana sclerosi multiple
Masse Lombarda (Ravenna)

Il caso

Possiamo chiedere alla Sip di restituirci 30.000 lire

Lo scorso novembre il Consiglio di Stato ha annullato, perché illegittimi, gli aumenti Sip del 1980. Di conseguenza 12 milioni di abbonati al telefono avrebbero diritto al rimborso di circa 30mila lire, oltre agli interessi e accessori. Ma il diritto esiste solo in teoria perché la Sip rifiuta di restituire le somme indebitamente incassate più di otto anni fa. Due lettori, Anselmo Fabra di Bolzano e Livio Bellan

di Novara, ci hanno chiesto cosa debbono fare per ottenere il rispetto dei loro diritti. Bellan, anzi, ha già provveduto da solo detraendo il suo credito dall'ultima bolletta pagata. La Sip ha reagito con prontezza: «In questi giorni siamo attenti Livio Bellan alla Sip mi ha telefonato per comunicarmi che se non pago le 30mila lire arbitrariamente trattenute sarà considerato moroso».

Diverse associazioni di consumatori hanno lanciato da alcune settimane delle campagne per organizzare gli utenti Sip che intendono farsi restituire gli aumenti illegittimi del 1980. La strada consigliata ad esempio, dalla Federconsumatori che ha la sede nazionale a Roma, via Collina 24 e telefono 06/4821303, è quella del ricorso al Giudice conciliatore. L'utente può fare ricorso da solo, rivolgendosi ad un avvocato oppure alla stessa Federconsumatori (in molte regioni vi è una sede), indirizzandolo al Giudice conciliatore competente per territorio. Questo giudice decide in genere in un tempo brevissimo (da pochi giorni a qualche settimana), emette sentenze inappellabili ed im-

mediatamente esecutive. Molti pronunciamenti sarebbero già stati emessi, tutti favorevoli agli utenti maltrattati. Il conciliatore di Roma, ad esempio, ha imposto alla Sip di restituire ad un abbonato 12mila lire, aggiungendo alle 30mila dovute anche gli interessi, la rivalutazione e le spese legali. La stessa strada è consigliata da altri gruppi che organizzano consumatori e che si sono uniti in un Comitato promotore della campagna per i diritti degli utenti Sip (la sede è a Roma, via Montebello 22/B, telefono 06/4740981). Oltre al ricorso il Comitato suggerisce di mandare una diffida alla sede regionale della Sip per interrompere i termini di decadenza del proprio diritto al rimborso. Più rischiosa sembra la strada dell'autorimborso sulla bolletta. Secondo alcuni giudici, è a parere dei Codacors che aveva suggerito inizialmente questa strada, la Sip non potrebbe interrompere il servizio se il mancato pagamento di somme così piccole. Ma se il telefono viene sfilato si avvia una spirale di ricorsi ai giudici che potrebbe complicarsi. La strada della richiesta al giudice conciliatore sembra dunque quella più sicura e tranquilla.

Per richiedere i fascicoli arretrati

Il sottoscritto.....
residente in via.....
(città)..... (cap).....
chiede di ricevere il/i fascicolo/i:.....

Per richiedere i fascicoli arretrati del Salvagente, compilare questa scheda in tutte le sue parti, scrivendo a stampatello nome, cognome, indirizzo, codice postale. Incollare la scheda su una cartolina postale e indirizzarla a: Ufficio copie arretrate - l'Unità - via dei Taurini 18, Roma 00185. Il prezzo del primo fascicolo, più contenitore, è di lire 3.000. Ogni fascicolo successivo costa lire 1.500, più spese postali.

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Cortese

MOGLIE E MARITO

a cura di Carla Rodda

- PRIMA DELLE NOZZE
- PROMESSA DI MATRIMONIO
- SE SI CAMBIA IDEA
- SEDUZIONE CON PROMESSA
- RAPPORTI SESSUALI
- CHI PUO' SPOSARSI, CHI NO
- MINORE ETA
- GLI IMPEDIMENTI
- LE PUBBLICAZIONI
- OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO
- DIVERSI TIPI DI MATRIMONIO
- IL MATRIMONIO CIVILE
- IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
- IL MATRIMONIO DI CULTO
- NON CATTOLICO
- LA VITA A DUE
- I RAPPORTI PERSONALI
- COABITAZIONE
- FEDELTA
- ASSISTENZA MORALE E MATERIALE
- COGNOME DELLA MOGLIE
- RAPPORTI PATRIMONIALI
- COMUNIONE DEI BENI
- LAVORO, GUADAGNO
- RISPARMIO
- SEPARAZIONE DEI BENI
- LA SUCCESSIONE
- L'IMPRESA FAMILIARE
- CITTADINANZA
- CRISI DELLA COPPIA
- SEPARAZIONE
- L'INFEDelta E ALTRE CAUSE
- CONSEGUENZE PERSONALI
- CONSEGUENZE PATRIMONIALI
- L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
- LA SUCCESSIONE
- DECISIONI PER LA CASA
- IL DIVORZIO
- I TEMPI PREVISTI
- CONSEGUENZE ECONOMICHE
- L'ASSISTENZA PREVIDENZIALE
- PENSIONE DI REVERSIBILITA
- L'ANNULLAMENTO
- LA CONVIVENZA O FAMIGLIA DI FATTO
- TENDENZE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI



Il N. 7 del «Salvagente» dedicato a moglie e marito